

Varsavia, 6 ottobre 2017

**Risposta a numerose petizioni riguardo al ricorso della Repubblica di Polonia presso la Corte
Europea di Giustizia contro la Direttiva del Parlamento Europeo 91/477/CEE relative al controllo
dell'acquisizione e del possesso di armi da fuoco**

Tenendo in considerazione il fatto che il principale obiettivo della Direttiva 91/477/EEC sul controllo dell'acquisizione e del possesso di armi dovrebbe essere un migliore funzionamento del mercato interno delle armi da fuoco nell'UE in parallelo a migliori garanzie di sicurezza per i cittadini europei, la Repubblica di Polonia ha partecipato ai lavori finalizzati alla creazione di questo *Framework* legale comprensivo ed ha espresso le sue opinioni riguardo ad alcune normative.

È opinione della Repubblica di Polonia che la *proposta del Parlamento e del Consiglio Europeo di emendare la Direttiva 91/477/CEE riguardo al controllo dell'acquisizione e del possesso di armi da fuoco* fosse basata su assunti errati e mancasse di prove a sostegno della correlazione tra il mercato e il possesso legale di alcuni tipi di armi da fuoco da parte dei cittadini europei, e il mercato illegale collegato ad attività criminali. Come risultato di ciò, le nuove normative si rivelano essere eccessive, troppo severe e non sempre razionali.

In considerazione di quanto esposto, nonché della propria valutazione dell'impatto e delle conseguenze delle nuove normative imposte dalla direttiva, la posizione del governo della Repubblica di Polonia è stata quella di richiedere il respingimento delle modifiche alla Direttiva 91/477/CEE.

La posizione del Governo è stata approvata dalla Commissione Affari Europei del Senato il 22 gennaio 2016 e di nuovo dalla stessa commissione il 27 gennaio 2016.

La direttiva è stata approvata dal Parlamento Europe il 14 marzo 2017 e votata presso il Comitato Affari Generali (GAC) del Consiglio dell'Unione Europe il 25 aprile 2017. La direttiva è stata approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata con l'opposizione di Polonia, Repubblica Ceca e Lussemburgo.

La nuova *Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea num. 2017/853 recante modifiche alla Direttiva 91/477/CEE sul controllo dell'acquisizione e del possesso di armi da fuoco* è stata ratificata dai Presidenti del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea il 17 maggio 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 24 maggio 2017, entrando in vigore 20 giorni dopo la data di pubblicazione.

Il 9 agosto 2017, il Governo della Repubblica Ceca ha presentato ricorso presso la Corte Europea di Giustizia per ottenere l'annullamento della *Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea num. 2017/853 recante modifiche alla Direttiva 91/477/CEE sul controllo dell'acquisizione e del possesso di armi da fuoco*. Il ricorso è stato accolto con numero di protocollo C-482/17. Lo stesso giorno, la Repubblica Ceca ha presentato una mozione per ottenere una sospensiva temporanea degli effetti della detta Direttiva fino al pronunciamento della Corte Europea di Giustizia (protocollo C-482/17 R).

Considerando il fatto che il recepimento della Direttiva 2017/853 nel sistema polacco causerebbe gravi effetti collaterali di natura socio-economica sul settore produttivo e sull'attività degli imprenditori impegnati nel campo della produzione di armi da fuoco per impieghi civili, nonché per i possessori di dette armi, e causerebbe un aggravio dei carichi di lavoro dell'amministrazione dello Stato, il Ministero dell'Interno e dell'Amministrazione ha dato mandato al Plenipotenziario del Governo Polacco di iniziare la procedura d'ammissione della Polonia alla mozione di sospensione dell'implementazione della Direttiva sino al pronunciamento della Corte Europea di Giustizia (C-482/17 R).

Il passo successivo del Ministero dell'Interno e dell'Amministrazione sarà di associarsi al ricorso per l'annullamento della Direttiva 2017/853 del 17 maggio 2017 (C-482/17).

L'associazione della Polonia ai ricorsi di cui ai C-482/17 e C-482/17 R avverrà in base al regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione OJ EU L 265.1 del 20 settembre 2012). In base all'articolo 130, comma 1 del suddetto regolamento, la mozione per associarsi al ricorso deve prevenire entro sei settimane dalla pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Tale pubblicazione ha luogo in base all'art.21, Comma 4 del medesimo regolamento.

Alla data del 5 ottobre 2017, il ricorso della Repubblica Ceca non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.